

Provvedimento prot. nr. 42104 del 21 giugno 2013. Roma.

**Revoca** dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale *ex art.* 32 e ss. del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e degli artt. da 1 a 20 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 nei confronti del CAF CIDA S.r.l. in liquidazione identificato con C.F. 08148181004

## **II DIRETTORE REGIONALE**

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito di questo atto

### **DISPONE**

la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale *ex art.* 32 e ss. del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti del **CAF CIDA S.r.l. in liquidazione**, con sede legale in Roma, via Barberini 36, C.F. e Partita IVA 08148181004, legalmente rappresentato dal sig. SARTONI ALBERTO nato a Roma il 07/06/1955 ed ivi residente in via Oreste Regnoli 3, C.F. SRT LRT 55H07 H501X, in qualità di "Liquidatore" *pro tempore*, e la conseguente cancellazione dall'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati *ex art.* 9, comma 1, lett. *b)* del D.M. n. 164 del 1999.

### **Motivazioni**

La società CAF CIDA S.r.l. è stata costituita in data 10/09/2004, con atto per notaio Mario Romano (Rep. 361926 – Racc. 15057) dall'unico socio CIDA – Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità.

Con istanza del 19/10/2004 la società in parola ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, lett. *d*), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con Provvedimento Direttoriale prot. n. 2004/105914 emesso dalla scrivente Direzione Regionale in data 06/12/2004, pubblicato in G.U. n. 293 del 15/12/2004, il CAF CIDA S.r.l. è stato autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 32, lett. *d*), del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed è stato iscritto al n. 76 dell'Albo Nazionale dei Centri autorizzati di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Con Verbale di Assemblea Straordinaria del 21/11/2006 è stato deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società CAF CIDA S.r.l. ed è stato nominato come liquidatore il sig. Alberto Sartoni. Di conseguenza, il CAF ha assunto la denominazione sociale di CAF CIDA S.r.l. in liquidazione.

Con lettera datata 19/02/2008, inviata a mezzo raccomandata a.r., sono state comunicate alla scrivente Direzione Regionale (prot. d'ingresso n. 15368 del 29/02/2008) le variazioni della denominazione sociale e della sede sociale e la nomina del liquidatore.

Con Processo Verbale di Accertamento e Constatazione del 18 aprile 2013 sono state verbalizzate le operazioni di verifica eseguite dall'Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale presso la sede del CAF CIDA S.r.l.

La verifica era diretta a controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 241 del 1997 e del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999 e le operazioni di verifica si sono svolte alla presenza del Dr. Alberto Sartoni, in qualità di Liquidatore e legale rappresentante della società, e del Dr. Guglielmo Infantino, Responsabile Attività Fiscale del CAF, nato a Roma il 05/10/1977 e residente in Roma, via Manassei, n. 57.

In sede di controllo il Dr. Alberto Sartoni, in qualità di Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* della società, ha dichiarato: ***“Il CAF CIDA S.r.l. è stato posto in liquidazione con verbale di assemblea straordinaria del 21/11/2006. Da quella data il CAF non ha più svolto alcuna attività di assistenza fiscale. Non si è provveduto a chiedere la revoca dell’autorizzazione ma in data odierna, a seguito del vostro intervento, inviamo e-mail (che si allega) alla D.R. Lazio – Ufficio Gestione Tributi con la citata richiesta di revoca. Stiamo provvedendo, altresì, a revocare la chiave di abilitazione alla trasmissione telematica presso l’Ufficio Territoriale competente. Della citata revoca provvederemo a comunicare l’avvenuta cessazione con e-mail all’indirizzo dr.lazio.ae@agenziaentrate.it”***.

Nel citato P.V.C. sono state rilevate le seguenti violazioni/irregolarità:

- violazione dell’art. 6, comma 1, del DM. N. 164 del 1999 per insufficiente garanzia agli utenti del risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’assistenza fiscale. Nello specifico, la polizza assicurativa n. 1501814, con scadenza 31/12/2006, stipulata con la Compagnia Assicuratrice Lloyd’s, non è stata rinnovata. Il Liquidatore ha dichiarato, al riguardo, che la polizza non è stata più rinnovata perché dal 2006 il CAF CIDA S.r.l. non svolge più alcuna attività di assistenza fiscale;
- violazione dell’art. 9, comma 2, del D.M. n. 164 del 1999 per mancata comunicazione, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate, delle variazioni relative alla nomina del Liquidatore e alla scadenza della polizza assicurativa.

Il CAF CIDA S.r.l., con comunicazione inviata a questa Direzione Regionale a mezzo PEC in data 18/04/2013, ha dichiarato che ***“Il CAF CIDA in liquidazione S.r.l., costituito con atto del 10 settembre 2004, ed iscritto all’albo nazionale dei CAF al n. 76, non effettua alcuna attività di assistenza fiscale dal 21 novembre 2006 (a seguito della delibera di scioglimento anticipato e messa***

*in liquidazione della Società). Si richiede, pertanto, la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di assistenza fiscale”.*

Alla luce di quanto precede alla società CAF CIDA S.r.l. in liquidazione viene revocata l'autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale. Conseguentemente detta società sarà cancellata dall'Albo nazionale dei CAF per lavoratori dipendenti e pensionati.

Poiché l'art. 9, comma 3, D.M. 164/1999 stabilisce che : *“Le società richiedenti possono utilizzare le parole “CAF” e “Centri di assistenza fiscale” soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1”*, ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare l'acronimo “CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla data del provvedimento di revoca.

La revoca dell'autorizzazione a prestare attività di assistenza fiscale comporta, come logico corollario, anche la revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” di cui al Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998.

Il CAF CIDA S.r.l. in liquidazione era abilitato ad Entratel come Tipo Utente “D10”, Tipo busta “A”, numero busta 91324487.

Il RAF Guglielmo Infantino, con e-mail del 24/04/2013, ha trasmesso all'Ufficio Audit Esterno di questa Direzione Regionale la copia della documentazione attestante l'avvenuta disabilitazione dell'utenza Entratel.

Dai controlli esperiti sulle applicazioni telematiche nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, il CAF CIDA Srl in liquidazione risulta disabilitato dall'utenza “Entratel” a decorrere dal 03/11/2009. Per tale ragione non si procede a disporre la revoca dell'abilitazione in questione.

**Informativa.**

Il presente provvedimento:

- viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- viene notificato, nelle forme di legge, al CAF CIDA S.r.l. in liquidazione presso la propria sede legale sita in Roma, via Barberini, 36, CAP 00187;
- nel caso in cui la notificazione presso la sede legale non andasse a buon fine sarà notificato, nelle forme di rito, al Dr. Sartoni Alberto (c.f. SRT LRT 55H07 H501X), nella qualità di Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* della società CAF CIDA S.r.l. in liquidazione, presso il proprio domicilio fiscale sito in Roma, via Oreste Regnoli, 3, CAP 00152;
- viene inviato in copia, a mezzo PEC, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi – Settore Servizi all’Utenza – Ufficio Assistenza agli Intermediari;
- viene inviato in copia, a mezzo PEC, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Audit e Sicurezza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: TAR LAZIO.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 60, 00155 Roma.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio –

Settore Servizi e Consulenza – *Ufficio Gestione Tributi*, via G. Capranesi n. 60, Roma, piano II, telefono 06.22598.2448.

Indirizzo PEC: [dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi e Consulenza – *Ufficio Gestione Tributi*, via G. Capranesi n. 60, Roma, piano II, telefono 06.22598.2448.

### **Riferimenti normativi**

#### ***a) Attribuzioni del Direttore Regionale***

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

#### ***b) Disciplina normativa di riferimento***

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei*

*redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;*

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante *“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 11 giugno 1999, avente ad oggetto *“Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di Assistenza Fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;*

Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante *“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”* (n.d.r: Rubrica così sostituita dal D.M. 29 marzo 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2006 (prot. n. 138052), pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), recante *“Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati che i CAF devono comunicare all'Agenzia delle Entrate ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164”.*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 (prot. n. 79952), pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), recante *“Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”;*

Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante “*Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica*”;

Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”.

**c) Prassi di riferimento**

Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009;

Circolare n. 30/E del 25 giugno 2009;

Circolare n. 11/E del 19 febbraio 2008;

Circolare n. 52/E del 27 settembre 2007;

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005;

Circolare n. 134/E del 17 giugno 1999;

Circolare del MEF n. 33 del 5 dicembre 1992;

Risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010.

**II DIRETTORE REGIONALE**  
**Aldo Polito**

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo  
stampa ai sensi dell'art 3, comma 2, del d.lgs. n.  
39/1993